

Allegato 1

Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione ed il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dall'evento sismico del 18 settembre 2023 e temporaneamente o parzialmente inagibili.

Articolo 1 – Finalità e Ambito territoriale danneggiato di applicazione e definizioni

1. Il presente Decreto si colloca nell'ambito degli interventi di prima assistenza alla popolazione, al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato, da parte dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata a seguito dell'evento sismico del 18 settembre 2023 e sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, e disciplina i criteri, le modalità ed i termini per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 4 dell'O.C.D.P.C. - Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile - n. 1042 del 27 novembre 2023.
2. Le disposizioni previste dal presente Decreto si applicano nei comuni di Brisighella, in provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e Tredozio in provincia di Forlì-Cesena i cui territori sono stati interessati dall'evento sismico del 18 settembre 2023 individuati dall'art. 1 della D.C.M. del 3 novembre 2023.

Articolo 2 – Soggetti beneficiari e condizioni per la concessione dei contributi

1. I contributi concessi ai sensi del presente Decreto sono rivolti a garantire il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili, mediante la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria volti a ristabilire le condizioni ante evento degli immobili danneggiati e, ove necessario, rinnovare e sostituire, o eventualmente rinforzare, le parti strutturali danneggiate attraverso interventi di riparazione o locali, come individuati dalle vigenti Norme Tecniche per le costruzioni approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. del 17 gennaio 2018 e dalla Circolare dello stesso Ministero del 21 gennaio 2019, n. 7 al paragrafo 8.4.1, e le finiture strettamente connesse nonché gli impianti, conseguendo la revoca dei provvedimenti di sgombero di cui all'art. 1 comma 1.
2. L'ordinanza di sgombero deve essere stata emessa a seguito della verifica di agibilità, che abbia comportato un esito classificato "B", "C" o "E" dalle schede AeDES.
3. I contributi concessi ai sensi del presente Decreto sono rivolti alle unità immobiliari a carattere residenziale che alla data dell'evento sismico costituivano abitazione principale, abituale e continuativa di nuclei familiari.
4. Per abitazione a titolo principale si intende quella ove, alla data dell'evento sismico, risiedeva anagraficamente il proprietario, l'usufruttuario, ovvero l'affittuario con contratto di locazione registrato o il comodatario, il promissario acquirente in base a un titolo giuridico avente data certa antecedente a quella dell'evento sismico del 18 settembre 2023. Ai soli fini e per gli effetti di cui al presente Decreto, si intende altresì abitazione a titolo principale quella in cui:
 - a. il conduttore non possieda la residenza nell'edificio danneggiato ma il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;
 - b. l'immobile risulti domicilio per lavoratori o foresteria, purché in entrambi i casi il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;

- c. alla data del sisma il proprietario non risultasse residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura sociosanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza;
- d. il proprietario dell'abitazione inagibile sia iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia.

Per coloro che non sono ancora in possesso del certificato di residenza anagrafica e che si trovano nel periodo dei 18 mesi previsti nella nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986 per l'ottenimento dell'aliquota agevolata "prima casa", è facoltà del Comune riconoscere la domanda di contributo presentata ai sensi del presente Decreto se il richiedente dimostra che risiedeva nell'abitazione alla data dell'evento sismico.

- 5. Le disposizioni di cui al presente Decreto si applicano agli interi edifici che comprendono almeno una unità immobiliare principale come già definita al precedente comma 4. In tal caso tra le unità immobiliari destinatarie dei contributi di cui ai commi 1, sono da intendersi anche quelle destinate ad uso commerciale, produttivo od ufficio, le unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica, nonché le unità immobiliari diverse da quelle adibite ad abitazione principale, abituale e continuativa, facenti parte dello stesso edificio.
- 6. I progetti di intervento dovranno necessariamente avere come unità minima di riferimento un intero edificio. Per edificio (formato da una o più unità immobiliari) si intende l'Unità Strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio:
 - a. fabbricati costruiti in epoche diverse;
 - b. fabbricati costruiti con materiali diversi;
 - c. fabbricati con solai posti a quota diversa;
 - d. fabbricati aderenti solo in minima parte.
- 7. Il contributo di cui al presente Decreto può essere richiesto dal proprietario, usufruttuario o titolare di diritti reali di garanzia dell'unità immobiliare.
- 8. Per ogni edificio è ammissibile una sola domanda di contributo.
- 9. In caso di condomini il beneficiario è individuato nel condominio stesso, e l'istanza di contributo, per interventi sulle parti comuni e sulle parti di proprietà esclusiva, è unica ed è presentata dall'amministratore del condominio appositamente delegato, o, in caso di assenza di amministratore, da altro soggetto individuato dai proprietari il quale, previa apposita delega, è tenuto ad operare con le regole previste per l'amministratore di condominio. Per gli interventi sulle parti comuni la delega è conferita attraverso la delibera/verbale dell'assemblea dei condomini o dei proprietari che approva gli interventi da allegare alla domanda di contributo. Nel caso di interventi che riguardino anche le parti di proprietà esclusiva delle singole unità immobiliari dei condomini, la delega ai soggetti sopra individuati è conferita nella forma della procura speciale, preceduta dalla dichiarazione sostitutiva sottoscritta dai singoli proprietari ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 redatta secondo modulistica predisposta dal Commissario delegato. La delega deve essere preceduta dalla/e deliberazione/i dell'assemblea di condominio o da un verbale dell'assemblea dei proprietari, che approva:
 - a. la decisione di realizzare delle opere necessarie al ripristino con rafforzamento locale;
 - b. la decisione di presentare la domanda di contributo;
 - c. la scelta dei professionisti;La deliberazione o il verbale dovranno essere allegati all'istanza di contributo.
- 10. Nel caso di comunioni i proprietari delegano, con le maggioranze previste dall'art. 1108 del Codice Civile, un unico soggetto, tramite la procura speciale redatta secondo modulistica predisposta dal Commissario delegato. Anche per le comunioni si applicano le disposizioni previste al comma 9.

11. I soggetti delegati ai sensi dei commi 9 e 10, curano, per conto dei soggetti beneficiari, tutti i rapporti con i professionisti, le imprese e la Pubblica Amministrazione, finalizzati alla realizzazione degli interventi, ivi compresi la stipula degli atti di affidamento degli incarichi di natura tecnica e di appalto dei lavori ai soggetti individuati con la deliberazione di cui al comma 9, la presentazione dell'istanza di contributo, i pagamenti per stati di avanzamento lavori; Nel caso di cui al comma 5, qualora una o più unità immobiliari oggetto di istanza siano di proprietà di imprese, i contributi a queste destinate sono concedibili solo nei casi in cui le imprese possiedano al momento della presentazione della domanda i seguenti requisiti:
- a. essere attive e non essere sottoposte a procedure di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa;
 - b. essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, fatti salvi i casi di esonero previsti dalle norme vigenti;
 - c. possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e sulla base del piano concordatario omologato dal Tribunale nelle procedure di concordato preventivo con continuità;
 - d. rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
 - e. le imprese agricole e agroindustriali che svolgono attività di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato UE, devono essere iscritte nell'anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna;

La loro mancanza comporta l'esclusione della domanda.

12. Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità indicati nella presente sezione, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere tempestivamente comunicata al Comune per le necessarie verifiche e valutazioni.
13. In tutti i casi regolati dal presente articolo il Commissario delegato resta estraneo a tutti i rapporti che vengono in essere tra amministratori o soggetti delegati e proprietari, o tra i singoli proprietari per i quali restano salve tutte le norme dell'ordinamento che disciplinano i rapporti tra privati. In particolare, spetta all'assemblea la verifica della sussistenza delle maggioranze previste dalla legge.
14. I contributi di cui ai commi 1 non possono essere riconosciuti per immobili, o loro porzioni, realizzati in assenza o totale difformità dal titolo edilizio, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi. Le eventuali sanatorie per le parziali difformità e le attestazioni delle tolleranze costruttive devono essere presentate nell'ambito dei titoli abilitativi richiesti per gli interventi di ripristino, e l'accertamento della regolarità urbanistica catastale ed edilizia dell'immobile, a pena di decadenza del diritto al contributo medesimo, dovrà essere obbligatoriamente conseguita prima dell'erogazione del contributo. I contributi non possono altresì essere riconosciuti per immobili che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto né per fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione.
15. La causa di esclusione dall'accesso al contributo di cui al secondo periodo del comma 14 precedente non trova applicazione e, di conseguenza, non va accertata nei controlli a campione, per gli interventi di ripristino che non richiedano la presentazione di una pratica edilizia.

Articolo 3 - Determinazione del contributo concedibile

1. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra:
 - il costo dell'intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base "Elenco dei prezzi delle opere pubbliche" approvato dalla Giunta regionale con Delibera n. 2283 del 22 dicembre 2023, fatte salve le voci di spesa ivi eventualmente non previste, per le quali si farà riferimento all'elenco prezzi approvato dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Emilia-Romagna e Marche o della CCIAA territorialmente competente o, in mancanza, all'analisi dei prezzi come disciplinata dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Allegato I.7, Sezione III, articolo 31, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile
 - e
 - il limite massimo di euro 30.000,00 per unità immobiliare. Nel caso di edifici costituiti da una pluralità di unità immobiliari, ai sensi dell'art. 2 comma 5, concorrono alla formazione del limite massimo tutte le unità immobiliari a destinazione residenziale, commerciale, produttiva e uffici, le unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica, con esclusione delle relative pertinenze. In tal caso è altresì riconosciuta una maggiorazione del 35% del contributo complessivo destinato all'edificio, determinato come sopra, fino ad un massimo aggiuntivo di euro 30.000,00, da erogare allo stesso soggetto delegato ai sensi del precedente articolo 2, commi 9 e 10; in questa fattispecie, il contributo è inteso cumulativamente ed è articolato in quota destinata alle parti comuni e finiture strettamente connesse, ed in quota destinata alle finiture interne e impianti interni di proprietà esclusiva delle singole unità immobiliari, per i soli fini delle verifiche di cui al successivo comma 8, oltre che per la determinazione di eventuali quote a carico.
2. Solo per le abitazioni di cui all'art. 2 comma 3, è riconosciuto un ulteriore contributo a titolo di ristoro delle spese relative al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati ubicati nella predetta abitazione, determinato nella misura massima di 300,00 euro per ciascun vano catastale danneggiato e comunque nel limite massimo di 1.500,00 euro. Tale contributo è riconosciuto solo per i vani catastali principali quali: cucina, camera, sala.
3. Il costo dell'intervento di cui al comma 1 è decurtato di eventuali risarcimenti assicurativi per danni da eventi sismici o dei contributi previsti e coperti da risorse proprie di altro ente pubblico (diverso dallo Stato) o di altro ente privato, corrisposti o da corrispondersi per le medesime finalità
4. Il costo dell'intervento di cui al comma 1 comprende le seguenti opere ammissibili, che costituiscono l'importo dei lavori ammissibili a finanziamento sulla base del quale valutare, ai sensi del comma 5 e del comma 6, i contributi spettanti per le prestazioni tecniche e gli eventuali compensi per gli amministratori di condominio:
 - a. le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza;
 - b. le opere di riparazione dei danni e di rafforzamento locale dell'edificio;
 - c. le finiture, ove oggetto di danneggiamento o connesse agli interventi sulle strutture;
 - d. la riparazione o rifacimento, ove danneggiati e non recuperabili, degli impianti esistenti alla data del sisma;
 - e. i costi della sicurezza previsti dal PSC, che sono esposti in modo analitico e determinati con le modalità di cui al punto 4 dell'Allegato XV del d.lgs. n. 81/2008; non rientrano tra i costi della sicurezza del PSC (quindi non vanno inseriti analiticamente nel computo metrico estimativo dell'intervento) gli oneri della sicurezza e cioè quelli derivanti dalle attività che l'impresa esecutrice dei lavori deve porre in essere per legge, a prescindere dallo specifico contratto d'appalto, e che sono genericamente riconosciuti come costi generali d'impresa.
5. Il costo dell'intervento di cui al comma 1 comprende altresì:

- a. le spese tecniche per progettazione direzione lavori, coordinamento della sicurezza e gestione della pratica;
 - b. le indagini e le prove di laboratorio tecniche (necessarie anche ai fini della redazione del progetto);
6. Le spese di cui al comma 5 non potranno essere superiori al 10% (già al lordo di oneri fiscali e previdenziali) dell'importo dei lavori determinato come al precedente comma 4.
7. I contributi di cui al presente Decreto possono essere concessi anche nei casi di lavori già eseguiti o in corso alla data di pubblicazione del presente, se rispettate le prescrizioni e gli obblighi ivi previsti, compresi gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti. In tale fattispecie, se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 2 comma 9 o comma 10, l'istanza è comunque unica anche nel caso in cui i lavori siano stati avviati solo su alcune unità immobiliari, e presuppone l'assenso e accettazione con le maggioranze previste dal codice civile delle opere già iniziate, e la loro integrazione all'interno di un progetto strutturale unitario; il contributo è comunque assegnato ed erogato ai soggetti di cui all'art. 2 comma 11, che provvedono successivamente a rimborsare eventuali spese già sostenute dai singoli proprietari.
8. Nei casi di cui all'art. 2 comma 5 in cui l'edificio oggetto di domanda ricomprenda anche unità immobiliari destinate a uso commerciale, produttivo od ufficio, di proprietà di imprese, i contributi concessi ed erogati ai sensi del presente Decreto sono determinati nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato. Nello specifico:
 - a. i contributi destinati ad interventi sulle parti comuni di condomini formalmente costituiti (fra cui fra l'altro le strutture e finiture strettamente connesse, nonché gli impianti comuni dell'edificio), data la condizione che l'edificio comprenda almeno una unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 2 comma 4, non sono rilevanti ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato;
 - b. i contributi destinati ad interventi sulle parti di proprietà esclusiva (finiture interne, impianti interni) afferenti le singole unità immobiliari, nonché destinati ad interventi sulle parti comuni di condomini non formalmente costituiti, nel caso in cui queste siano di proprietà di imprese sono concessi nei limiti di quanto previsto dal regolamento *de minimis* di volta in volta applicabile al settore di riferimento, sempre che tale massimale sia totalmente disponibile sulla base del *de minimis* utilizzato nel periodo di riferimento (specificatamente da intendersi come l'anno corrente e due anni precedenti la data di concessione), e pertanto
 - i. qualora si tratti di impresa agricola o comunque di un soggetto privato profit che opera nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, sono concessi nel rispetto del Regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 2013/1408oni, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 2019/316, e pertanto nella misura massima della spesa ammissibile fino ad un limite di euro 25.000,00.
 - ii. qualora si tratti di un'impresa riconducibile al Regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 2023/2831, o di un'impresa unica ai sensi dello stesso Regolamento, sono concessi nella misura massima della spesa ammissibile e comunque entro l'importo massimo di euro 30.000,00 di cui al comma 1).

Articolo 4 - Presentazione delle istanze

1. Entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C. n. 1042 del 27 novembre 2023, a pena di irricevibilità, i beneficiari, individuati all'art. 2, devono depositare, apposita istanza di contributo diretta ai Comuni ove è ubicato l'immobile. L'istanza è redatta e depositata esclusivamente mediante modulistica predisposta dal Commissario delegato.

2. L'istanza, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 47 del d.P.R n. 445/2000, deve indicare:
 - a. un domicilio digitale a cui inoltrare tutte le comunicazioni relative al procedimento sino alla scadenza del termine di vigenza degli obblighi assunti dal beneficiario di cui all'art. 9. È fatto onere al soggetto istante comunicare tempestivamente eventuali variazioni per tutta la durata del procedimento e sino alla scadenza del termine di vigenza degli obblighi assunti dal beneficiario di cui all'art. 9. Resta inteso che il Commissario delegato non può essere ritenuto responsabile di eventuali malfunzionamenti o del mancato ricevimento delle comunicazioni;
 - b. i tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori, della gestione della pratica e del coordinamento della sicurezza;
 - c. l'importo del computo metrico estimativo comprendente i lavori, le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l'IVA se non recuperabile, altre tipologie di costi ammissibili ai sensi dell'art. 3;
 - d. l'eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico, documentando l'importo assicurativo riconosciuto mediante attestazione della compagnia assicurativa in ordine alla descrizione dell'evento che ha causato i danni e all'indennizzo riconosciuto;
 - e. gli estremi e la categoria catastali, la destinazione d'uso, il nominativo dei proprietari e la relativa quota di proprietà di ciascuna unità immobiliare compresa nel bene da ripristinare;
 - f. il titolo giuridico in virtù del quale il soggetto presenta l'istanza;
 - g. dati anagrafici e coordinate bancarie del soggetto beneficiario;
 - h. dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.
3. All'istanza devono essere allegati in modalità asseverata, se non diversamente indicato (ai sensi dell'art. 4 comma 6 dell'O.C.D.P.C. n. 1042 del 27 novembre 2023):
 - a. procura speciale (redatta su modulistica predisposta dal Commissario delegato) con cui viene delegato, nei casi previsti dall'art. 2 commi 9 e 10, un unico soggetto beneficiario a svolgere le attività descritte dall'art. 2 comma 9;
 - b. procura speciale (integrata nella modulistica predisposta dal Commissario delegato) con cui: il soggetto beneficiario sottoscrive per presa visione la documentazione presentata, conferisce l'incarico al professionista e autorizza all'utilizzo informatico dei propri dati personali, mentre il professionista progettista dichiara di agire in rappresentanza dei soggetti titolari firmatari e che gli elaborati inoltrati sono stati previamente visionati dai proprietari;
 - c. dichiarazione asseverata dal tecnico incaricato della progettazione attestante il nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico, la finalità e la idoneità del ripristino funzionale ai fini della revoca dell'ordinanza di sgombero;
 - d. descrizione progettuale dei lavori da realizzarsi, la documentazione fotografica del danno subito dal bene a corredo del quadro fessurativo.
 - e. il computo metrico estimativo dei lavori, redatto sulla base dei prezzi elementari contenuti nel prezzario approvato dalla Giunta regionale. Qualora il prezzario regionale non contenga tutte le voci di spesa del computo metrico si farà riferimento all'elenco prezzi approvato dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Emilia-Romagna e Marche o della CCIAA della provincia competente o, in mancanza, all'analisi dei prezzi come disciplinata dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36., Allegato I.7, Sezione III, articolo 31. Il computo metrico estimativo è integrato con le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l'IVA.

Articolo 5 – Istruttoria, concessione del contributo e raccordo con il procedimento edilizio

1. I Comuni istruiscono le istanze, e ne comunicano al richiedente l'approvazione o il rigetto entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione, previa verifica dei requisiti e criteri contenuti nel presente articolo, in particolare in ordine: alla condizione che dette istanze corrispondano effettivamente ad abitazione principale abituale e continuativa del nucleo familiare per il quale viene richiesto il contributo, ricompresa in edifici oggetto dei provvedimenti di sgombero di cui all'art. 1 comma 1; alla sussistenza del nesso di causalità tra i danni attestati dalla dichiarazione di cui all'art. 4 comma 3 lett. c) e l'evento sismico del 18 settembre 2023; alla completezza della documentazione; alla rispondenza degli interventi proposti ai fini del ripristino funzionale e della possibilità di revoca dell'ordinanza di sgombero; alla congruità della stima economica degli interventi a fronte del danno rappresentato, stabilendo il contributo massimo concedibile, nei limiti previsti da art. 3.
2. Il committente acquisisce autonomamente presso lo Sportello Unico dell'edilizia competente per territorio, il necessario titolo edilizio previsto ai sensi della L.R. n. 15/2013 e s.m.i., nonché procede al deposito del progetto delle opere strutturali ai sensi della L.R. n. 19/2008 e s.m.i... A tal fine è possibile avvalersi delle deroghe e delle disposizioni semplificate previste dall'art. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 1042 del 27 novembre 2023;
3. Nel caso in cui i committenti si avvalgano delle deroghe e delle disposizioni semplificate di cui all'art. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 1042 del 27 novembre 2023 i beneficiari, entro lo stesso termine dei novanta giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione non già allegata alla comunicazione di lavori di messa in sicurezza e di ripristino, richiesta per il titolo abilitativo edilizio e per ogni altra autorizzazione, nulla osta, atto di assenso comunque denominato prescritto dalla legge per la realizzazione degli interventi, ivi compresa l'attestazione dello stato legittimo dell'immobile. La documentazione è soggetta agli ordinari controlli ai fini della verifica della conformità degli interventi edilizi. In tale fattispecie non potrà aver luogo la richiesta di saldo del contributo in pendenza della presentazione di quanto sopra specificato, ivi compresa l'accertamento della regolarità urbanistica e catastale dell'immobile prima di approvare l'istanza di contributo.
4. Nel caso in cui invece i beneficiari abbiano già dato luogo all'inizio dei lavori e/o alla conclusione degli stessi, o comunque non si avvalgano delle deroghe e delle disposizioni semplificate, di cui all'art. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 1042 del 27 novembre 2023, il Comune nel corso della stessa istruttoria di cui all'art. 5, verifica la compatibilità edilizia e urbanistica degli interventi in progetto ai fini dell'acquisizione del titolo edilizio necessario ivi compresa l'accertamento della regolarità urbanistica e catastale dell'immobile prima di approvare l'istanza di contributo.
5. Le eventuali sanatorie per le parziali difformità e le attestazioni delle tolleranze costruttive devono essere presentate nell'ambito dei titoli abilitativi richiesti per gli interventi di ripristino, fermo restando nei casi di cui ai commi precedenti. L'accertamento della regolarità urbanistica, catastale ed edilizia dell'immobile, a pena di decadenza del diritto al contributo medesimo, dovrà essere obbligatoriamente conseguito prima dell'erogazione del contributo.

Articolo 6 - Esecuzione

1. I lavori devono essere ultimati, dandone comunicazione attraverso apposita comunicazione agli organi competenti entro il 30 settembre 2024 ed entro il 31 ottobre 2024 deve essere presentata al Comune la domanda di pagamento a saldo ai sensi dell'art. 7 comma 4 a pena di decadenza del contributo concesso.
2. Qualora i lavori non vengano ultimati nei termini stabiliti dal comma 1, il Commissario delegato procede alla revoca integrale del contributo concesso, previa diffida ad adempiere,

rivolta al soggetto beneficiario del contributo, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni.

Articolo 7 – Concessione ed erogazione del contributo

1. Entro il 15 febbraio, il 15 marzo e il 15 aprile, al termine dell'istruttoria di cui all'art. 5, il Comune, approvate le istanze di cui all'art. 4 e rilasciata la congruità della stima economica degli interventi e stabilito il contributo massimo concedibile, ne dà comunicazione al Commissario delegato ai fini dell'adozione del provvedimento di trasferimento dell'importo complessivo delle risorse all'amministrazione Comunale stessa.
2. Il contributo è erogato dal Commissario delegato ai Comuni, i quali provvederanno alla liquidazione direttamente su IBAN del conto corrente indicato in domanda ed intestato al soggetto beneficiario secondo quanto stabilito dai commi seguenti.
3. Per il soggetto beneficiario è possibile procedere alla richiesta di un primo anticipo nella misura del 50% all'atto della comunicazione dell'avvio dei lavori edilizi di messa in sicurezza e ripristino e di un secondo anticipo pari ad un ulteriore 40% del contributo concesso previa presentazione di istanza redatta su modulistica predisposta dal Commissario delegato comprensiva di:
 - a. stato di avanzamento lavori redatto dal direttore dei lavori sulla base dei prezzi di cui all'art. 3 effettivamente praticati dall'impresa appaltatrice e non superiori a quelli dell'elenco prezzi regionale o degli altri elenchi richiamati, attestante l'esecuzione almeno del 50% dei lavori ammessi;
 - b. rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture di importo complessivamente non inferiore all'anticipo già erogato, che debbono essere conservate dal Comune ed esibite a richiesta del Commissario e degli Organi di controllo.
4. Il saldo del contributo è erogato successivamente alla presentazione di apposita richiesta redatta secondo la modulistica predisposta corredata da tutta la documentazione tecnica ed economica comprovante l'avvenuta realizzazione degli interventi e le spese sostenute. A tal fine dovranno essere allegate:
 - a. dichiarazione finalizzata a documentare il raggiungimento delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari ivi residenti, avendo rimosso le cause che hanno prodotto l'ordinanza di sgombero;
 - b. consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi di cui all'art. 3 effettivamente praticati dall'impresa appaltatrice e non superiori a quelli dell'elenco prezzi regionale o degli altri elenchi richiamati;
 - c. rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture, che debbono essere conservate dal Comune ed esibite a richiesta del Commissario e degli Organi di controllo. Qualora la spesa da sostenere sia superiore al contributo concesso dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo che erogherà il Commissario delegato e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente;
 - d. documentazione fotografica comprovante l'esecuzione ed il completamento degli interventi.
5. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 dovrà essere presentata al Comune, che ne verifica la completezza e regolarità, con riferimento a:
 - a. accertamento della regolarità formale dei giustificativi di spesa e della piena coerenza delle spese documentate con l'intervento riconosciuto dal provvedimento di concessione;

- b. verifica della corrispondenza tra la documentazione tecnica e la documentazione di spesa;
 - c. verifica dei bonifici e dell'esatta indicazione del titolo di spesa quietanzato;
 - d. verifica degli estratti conto o documenti analoghi con effettiva registrazione del bonifico bancario.
6. Nel caso in cui le eventuali sanatorie per le parziali difformità e le attestazioni delle tolleranze costruttive devono essere presentate nell'ambito dei titoli abilitativi richiesti per gli interventi di ripristino, ogni erogazione del contributo sarà possibile solo dopo l'accertamento della regolarità urbanistica catastale ed edilizia dell'immobile, in assenza della quale decade il diritto al contributo medesimo.
7. Nell'atto di concessione dei contributi, i Comuni dovranno riportare il CUP, che potrà essere generato cumulativamente per tutti i beneficiari ricompresi nell'atto, e darne comunicazione al Commissario delegato ai fini del trasferimento delle risorse a loro concesse.
8. In caso di utilizzo parziale dei contributi concessi, ad esito dell'erogazione del saldo, i Comuni restituiscono sulla contabilità speciale del Commissario delegato le eventuali somme non utilizzate; la quota di contributo concessa ma non rendicontata e non erogata a saldo si intende automaticamente revocata.

Articolo 8 – Supporto all'istruttoria

1. Ai fini dell'istruttoria ai sensi dell'art. 5 comma 1 e dell'art. 7 comma 5, i Comuni qualora non dispongano di personale tecnico adeguato che possa efficacemente gestire i procedimenti amministrativi derivanti dall'applicazione del presente Decreto, ovvero siano impossibilitati alla gestione di detti procedimenti, possono avanzare specifica richiesta di supporto tecnico al proprio responsabile del procedimento per la fase istruttoria di propria competenza al Commissario delegato che si avvale a tal fine dell'Agenzia Regionale Ricostruzioni.

Articolo 9 - Obblighi a carico dei beneficiari del contributo

1. Il soggetto beneficiario, una volta concesso il contributo assume l'obbligo di:
 - a. eseguire i pagamenti relativi agli interventi effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità;
 - b. fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate, conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nel presente Decreto;
 - c. presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti dal presente Decreto;
 - d. comunicare tempestivamente eventuali variazioni del recapito per tutta la durata del procedimento;
 - e. comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi procedura amministrativa o giudiziale riguardante l'immobile finanziato.
2. Per le unità abitative in locazione o in comodato alla data dell'evento sismico in argomento, la concessione dei contributi di cui all'art. 2 è subordinata all'impegno, assunto da parte del proprietario in sede di presentazione della domanda di contributo, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato, successivamente all'esecuzione dell'intervento e per un periodo non inferiore a due anni dalla revoca dell'ordinanza di sgombero.
3. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai

sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 18 settembre 2023 e prima del completamento degli interventi di cui al presente articolo ovvero entro due anni dalla revoca del provvedimento di sgombero, non ha diritto al contributo di cui all'art. 2 ed è tenuto al rimborso delle somme eventualmente percepite, maggiorate degli interessi legali.

4. Nei casi degli edifici di cui all'art. 2 comma 5, i proprietari di abitazioni non principali che beneficiano del contributo di cui al presente Decreto sono tenuti ad affittarle per almeno due anni ovvero a cederle a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici. Al proprietario è altresì consentito di adibirla a propria abitazione principale a condizione che entro sei mesi dalla dichiarazione di fine lavori vi trasferisca la residenza.
5. La violazione del presente articolo costituisce causa di revoca del contributo, ed in caso di contributo in tutto o in parte erogato, i contributi già liquidati devono essere restituiti al Commissario delegato insieme agli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo.
6. Il contributo sarà revocato anche qualora si verifichi una sola delle seguenti circostanze:
 - a. le dichiarazioni rese non risultano veritiere;
 - b. la rinuncia da parte del destinatario del contributo;
 - c. il beneficiario non concluda la realizzazione del progetto ammesso nei termini assegnati, di cui all'art. 6;
 - d. il beneficiario non ottemperi all'obbligo di rendicontazione nei termini stabiliti.

Articolo 10 – Controlli

1. Al fine di garantire l'osservanza delle norme in campo edilizio e sismico, il Comune, tramite i propri uffici tecnici, vigila sulla corretta esecuzione dei lavori. La vigilanza viene esercitata mediante la verifica del procedimento edilizio, in attuazione della L.R. n. 15/2013 e può essere svolta anche dal personale tecnico, dei Comuni, preposto al controllo delle costruzioni in zona sismica ai sensi della L.R. n. 19/2008.

Articolo 11 - Cumulabilità dei contributi

1. I contributi di cui al presente provvedimento sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, ivi comprese quelle che si qualificano come Aiuti di Stato, e/o con indennizzi assicurativi a condizione che il loro cumulo non superi il 100% del costo dell'intervento.
2. Il contributo per l'autonoma sistemazione (art. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 1042 del 27 novembre 2023), ovvero altre forme di assistenza alloggiativa, ivi compresa quella alberghiera, potranno essere erogate fino alla data di notifica del provvedimento di revoca dell'ordinanza di sgombero.
3. Non sono da intendersi come contributi, ai fini del presente articolo, le detrazioni di imposta ai sensi dell'art. 16-bis comma 1 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 e smi fermo restando il divieto di portare in detrazione le spese coperte dal presente provvedimento.
4. I contributi di cui al comma 1 sono alternativi alle eventuali successive provvidenze finalizzate alla ricostruzione e sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da altre risorse come determinato all'art. 3 comma 3.

Articolo 12 - Norma finanziaria

1. All'onere per l'attuazione del presente Decreto, stimato in 2.500.000 euro, si provvederà a valere sulle risorse di cui alla D.C.M. del 3 novembre 2023, come disposto all'art. 12, comma 1, dell'O.C.D.P. n. 1042 del 27 novembre 2023.
2. Nel caso di istanze di contributo eccedenti la disponibilità finanziaria di cui al comma precedente, la concessione dei finanziamenti verrà sospesa ed il Commissario delegato ne darà

apposita evidenza ai Comuni di cui all'art. 1 comma 2, provvedendo a rappresentare l'ulteriore fabbisogno al Dipartimento nazionale della protezione civile nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni ulteriori di cui all'art. 8 dell'O.C.D.P. n. 1042 del 27 novembre 2023

Articolo 13 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i dati personali sono trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata. In particolare, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo Regolamento, i dati di natura personale eventualmente forniti sono oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non, e sono trattati per le finalità connesse al procedimento per l'erogazione del contributo, nonché per garantire il conseguimento di un'efficace gestione operativa dello stesso.
2. I dati personali in oggetto sono trattati, altresì, per consentire l'adempimento degli obblighi previsti da leggi dello Stato, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di controllo o di vigilanza. Per queste finalità non è necessario il consenso dell'interessato (articolo 6, comma 1, lettera b), del predetto Regolamento).
3. L'interessato potrà sempre esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del medesimo Regolamento, nonché proporre reclamo – rispetto al trattamento in oggetto – al Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 14 - Disposizioni finali e rinvio

1. Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) e sul sito web della Regione Emilia-Romagna.
2. La pubblicazione del presente Decreto e di tutti gli atti generali e di programmazione relativi alla presente procedura sul sito sopra indicato ha valore di notifica nei confronti degli interessati.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.

MODULISTICA:

- A. Dichiarazione sostitutiva e procura speciale di delega ad unico soggetto**
- B. Istanza di contributo**
- C. Richiesta di erogazione del contributo**